



## **CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE RETI DI LD RETI**

### **Art.1 OGGETTO E DEFINIZIONI**

Con le presenti condizioni generali LD Reti, ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.33 recante “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, in qualità di Gestore di infrastruttura fisica disciplina l'accesso all'Infrastruttura fisica esistente, nei limiti dell'estensione della propria concessione e nel rispetto dei vincoli normativi vigenti, da parte di Operatori di rete che siano titolari di idonea autorizzazione all'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica e che abbiano presentato regolare richiesta scritta ai sensi delle presenti condizioni generali, purché non sia turbato l'esercizio delle attività istituzionali di LD Reti.

Per “Gestore di Infrastruttura fisica” si intende un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di gas, elettricità, compresa l'illuminazione pubblica, riscaldamento, acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio; servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

Per “Infrastruttura fisica” si intendono tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una Rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, così come identificato da LD Reti.

Per “Operatore di rete” o “Operatore” si intende un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione.

Per “Rete o rete di comunicazione elettronica” si intende rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ossia una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s.

Le presenti condizioni generali sono integrate dalle convenzioni eventualmente esistenti alla data di pubblicazione tra LD Reti con enti pubblici concessionari fatte salve le previsioni di regolamenti di manomissione del sottosuolo eventualmente emanate da enti locali territoriali, nonché eventuali preesistenti e validi titoli convenzionali con tali enti pubblici concessionari.

Le presenti condizioni generali sono integrate dalle ulteriori prescrizioni procedurali, tecniche ed economiche stabilite da LD Reti, in allegato al presente documento, nel rispetto del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.33 e s.m.i.

### **Art. 2 PROCEDURA PER L'ACCESSO**

#### **Richiesta di accreditamento**

L'Operatore di rete interessato a installare elementi di reti di comunicazione elettronica nell'Infrastruttura fisica gestita da LD Reti invia all'indirizzo Pec [info@cert.ldreti.it](mailto:info@cert.ldreti.it) richiesta di accreditamento in conformità anche alle procedure individuate nell'allegato “Regolamento tecnico ed economico”, che deve contenere i seguenti elementi:

- dati societari,
- ufficio referente,
- estremi dell'autorizzazione ministeriale a fornire reti pubbliche di comunicazione,

LD Reti, esamina la richiesta di accreditamento e verificata la sussistenza in capo all'Operatore dei requisiti soggettivi sopra previsti ne dà comunicazione all'Operatore entro 10 giorni lavorativi.

### **Richiesta di accesso**

Completata la fase di accreditamento, l'Operatore può inviare la Richiesta di accesso a LD Reti all'indirizzo Pec [info@cert.ldreti.it](mailto:info@cert.ldreti.it) che deve contenere i seguenti elementi:

- le presenti "Condizioni Generali di accesso alle reti di LD Reti" firmate per accettazione in ogni sua parte dal legale rappresentante o suo delegato;
- gli allegati: "Regolamento Tecnico ed Economico", "Norme Tecniche" e "Regolamento di Esercizio"
- una relazione esplicativa in cui sono indicati tutti gli elementi del progetto da realizzare;
- per l'accesso alla infrastruttura fisica gestita da LD Reti nel comune di Cremona, l'autorizzazione rilasciata da AEM Cremona S.p.A. di poter installare nella Infrastruttura fisica di cui AEM Cremona S.p.A. è proprietaria gli elementi di reti di comunicazione elettronica

L'Operatore interessato ad accedere ai servizi regolati dalle norme previste nei suddetti documenti deve preliminarmente richiedere e verificare la documentazione cartografica, facendone richiesta all'indirizzo mail: [cartografia@ldreti.it](mailto:cartografia@ldreti.it).

LD Reti valuta ciascuna domanda di accesso, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e risponde nei termini stabiliti dalla legge, ed in particolare entro due mesi dalla ricezione della richiesta, ai sensi dell'art. 3 del D. lg. 33/2016, per eventuale rifiuto all'accesso.

L'ufficio competente di LD Reti verifica:

- la regolarità e la completezza della domanda e dei documenti allegati, compresa l'autorizzazione rilasciata da AEM Cremona S.p.A. nel caso di infrastruttura fisica di sua proprietà;
- la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture esistenti nella propria titolarità e/o disponibilità e con la programmazione, nonché la conformità alla normativa vigente;
- l'insussistenza di motivi di rifiuto all'accesso;
- la presenza, su richiesta, di infrastrutture nella propria titolarità e/o disponibilità;

Resta inteso che è vietata l'installazione nelle condutture, nelle camerette e nei pozzetti senza previa autorizzazione all'accesso da parte di LD Reti.

Sarà cura di LD Reti individuare, indicare e motivare all'Operatore di rete le zone nelle quali l'installazione è consentita solo a particolari condizioni; nelle restanti zone l'installazione è sempre consentita, salvo vi siano motivi di rifiuto di accesso di cui al seguente art.7.

In ogni caso l'installazione non potrà pregiudicare o diminuire lo spazio già occupato e quindi riservato a LD Reti, per suo uso personale o per fini istituzionali, o riservato ad altri Operatori di rete in virtù di precedente accesso, fatti salvi gli obblighi di condivisione previsti dal del d.lgs. n.259/2003, di seguito Codice delle comunicazioni elettroniche, e i diritti precedentemente acquisiti. LD Reti si riserva di valutare la richiesta nel caso concreto.

### **Art.3 DIRITTO DI ACCESSO**

#### **Forma**

Il conferimento del diritto di accesso avverrà a seguito di sottoscrizione da parte dell'Operatore di rete delle condizioni generali contenute nel presente documento, nonché delle prescrizioni specifiche stabilite da LD Reti a cui il suddetto Operatore di rete presenta domanda di accesso.

Resta inteso che è fatta salva la possibilità per LD Reti di valutare coi singoli Operatori che richiedono l'accesso condizioni particolari che modificano le presenti condizioni generali solo per comprovate ed eccezionali esigenze.

## **Contenuto**

Il diritto di accesso all'Infrastruttura fisica conferito in conformità al d.lgs. n.33/2016 comporterà per l'Operatore di rete la cui domanda non sia stata rifiutata:

- Il diritto di inserire nei punti concordati con la LD Reti e per la lunghezza permessa, elementi di reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture esistenti, nei limiti consentiti dalla normativa tecnica vigente in termini di coefficiente di riempimento dei cunicoli stessi, nella piena osservanza delle regole di sicurezza imposte dalla buona tecnica e da LD Reti, alla presenza di un referente della stessa LD Reti e con redazione di verbale di collaudo;
- Il diritto di utilizzare l'Infrastruttura fisica esistente nei limiti indicati da LD Reti alla cui Infrastruttura fisica si richiede l'accesso, senza creare interferenze con le reti esistenti né danno alle stesse;
- Il diritto, in caso di eventuali spostamenti o dismissioni dell'Infrastruttura fisica, con un preavviso scritto di almeno due mesi, alla proposta da parte del Gestore di Infrastruttura fisica, in presenza delle condizioni di fattibilità tecnica, di un percorso alternativo che faccia salve le esigenze dell'Operatore tenuto conto, salvo diversi accordi, dell'onerosità dell'intervento proposto relativo alla rete di comunicazione elettronica dell'Operatore di rete, nonché dei vincoli di cui all'art. 28 Codice della Strada. Resta inteso che qualora l'Operatore non ritenesse di accettare la proposta del Gestore di Infrastruttura fisica, quest'ultimo sarà autorizzato a liberare le proprie Infrastrutture fisiche a spese dell'Operatore.

Qualora ai fini dell'accesso l'Operatore debba scavare e/o costruire pozzetti per la posa di reti di comunicazione elettronica, il medesimo Operatore dovrà garantire il rispetto delle regole di manomissione del sottosuolo dell'ente territoriale in cui transitano le reti e delle prescrizioni tecniche specifiche stabilite da LD Reti a cui il suddetto Operatore di rete presenta domanda di accesso, nonché le indicazioni e limitazioni imposte dall'ente locale concedente anche ai fini del rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, che l'operatore è tenuto a conoscere e a rispettare.

Resta inteso che l'occupazione del suolo e degli immobili connessa all'accesso non sarà possesso utile ai fini dell'usucapione o del diritto di superficie e che sarà soggetta agli obblighi di condivisione di cui al Codice delle Comunicazioni elettroniche.

## **Durata**

La durata del diritto e le condizioni di rinnovo sono stabilite nei regolamenti di accesso di LD Reti.

L'Operatore di rete in qualunque momento può rinunciare all'accesso mediante comunicazione all'ente o ufficio competente con 2 mesi di preavviso. A seguito di tale comunicazione l'ufficio competente di LD Reti provvederà a quantificare quanto ancora eventualmente dovuto dall'Operatore di rete e le modalità e tempi della liberazione delle infrastrutture. I costi di liberazione delle infrastrutture sono in ogni caso a carico dell'Operatore di rete.

## **Cessione**

Il diritto di accesso non è cedibile a terzi, salvo per effetto di legge, senza il consenso di LD Reti e sempre che l'Operatore di rete cessionario presenti le medesime licenze ed autorizzazioni dell'Operatore di rete cedente.

Resta inteso che non sono cedibili perché in proprietà di LD Reti o di eventuale ente concedente le infrastrutture fisiche oggetto di accesso; analogamente l'Operatore di rete manterrà la proprietà degli elementi di rete che abbia posato anche una volta spirato il termine di cui al precedente punto.

## **Manutenzione**

Eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o ampliamento dell'Infrastruttura fisica verranno effettuati da LD Reti con la collaborazione dell'Operatore di rete interessato, il quale resta responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria della propria Rete di comunicazione elettronica, al fine di mantenerla in uso conforme alla normativa e di assicurare che questa non arrechi danno all'Infrastruttura fisica cui accede.

Qualora i suddetti lavori di manutenzione dell'Operatore non richiedessero la messa in sicurezza dell'Infrastruttura fisica, qualsiasi intervento dell'Operatore di rete dovrà essere preceduto da apposita

comunicazione da inviare a mezzo telefax o e-mail all'ente o ufficio competente di LD Reti: tale intervento sarà a spese dell'Operatore di rete.

Qualora i suddetti lavori di manutenzione dell'Operatore richiedessero, invece, la messa in sicurezza dell'Infrastruttura fisica, qualsiasi intervento dell'Operatore di rete dovrà essere preceduto da apposita comunicazione da inviare a mezzo telefax o e-mail all'ente o ufficio competente di LD Reti e solo qualora il Gestore dell'Infrastruttura fisica non sia intervenuto entro il termine indicato da LD Reti dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Operatore potrà svolgere l'intervento.

#### **ART.4 ONERI ECONOMICI**

Gli Operatori di rete cui sono stati conferiti i diritti di accesso hanno l'obbligo di tenere indenne LD Reti dagli oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso, comprensivi di quelli per interventi specifici richiesti a causa e/o in funzione dell'accesso medesimo, che saranno precisati da LD Reti nei documenti in allegato.

Il corrispettivo complessivamente imputato all'Operatore di rete cui sono stati conferiti i diritti di accesso a infrastrutture esistenti, nonché i corrispettivi per interventi specifici richiesti a causa e/o in funzione dell'accesso medesimo, sono commisurati alle spese aggiuntive sostenute da LD Reti per la realizzazione degli interventi richiesti o di quelli già effettuati per la posa di cavedi, condotti e cavidotti e/o di quelli per la manutenzione, la vigilanza e le ispezioni periodiche delle reti e/o per le spese straordinarie di sostituzione chiusini, salvo non siano già state riconosciute al gestore in eventuali provvedimenti tariffari applicabili al medesimo.

#### **Art.5 ISTRUZIONI TECNICHE**

Le prescrizioni tecniche per l'uso dell'Infrastruttura fisica esistente e per la realizzazione di nuove infrastrutture fisiche sono definite da LD Reti, rinviando al rispetto dei requisiti tecnici e di ripristino del suolo indicati dagli enti territorialmente competenti.

Resta inteso che nella realizzazione saranno adottate le moderne tecniche di scavo (comunque a minori costi ed impatto ambientale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e delle norme tecniche) e che a LD Reti sarà riservato il diritto e l'onere di realizzare pozzetti e infrastrutturazione di separazione tra rete gestita da LD Reti e la Rete dell'Operatore di rete, con obbligo di ripristino unicamente relativo alle Infrastrutture fisiche che gestisce.

LD Reti mantiene il libero accesso all'infrastruttura di cui è titolare, attraverso propri tecnici e funzionari, sia per l'esecuzione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie della stessa, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'accesso e sul rispetto delle presenti condizioni.

LD Reti e l'Operatore di rete si impegnano comunque a dare esecuzione alle proprie attività conseguenti all'accesso in base ai principi di buona fede, correttezza e minimizzazione del disservizio, ferma restando l'inderogabilità delle esigenze di sicurezza, qualità e continuità del servizio offerto dal Gestore dell'Infrastruttura fisica.

#### **ART.6 RESPONSABILITA' E PENALI**

L'Operatore di rete manleva fin da ora LD Reti che ha concesso l'accesso da qualsiasi danno o contestazione o sanzione che la stessa dovesse subire per aver dato accesso ad un Operatore non debitamente autorizzato all'installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica.

L'Operatore di rete che ha ottenuto l'accesso sarà responsabile dei danni da esso causati che dovessero occorrere alle Infrastrutture fisiche nelle quali sono ospitate le reti di comunicazione elettronica e terrà a tal fine indenne LD Reti da richieste di danni diretti e indiretti da parte di terzi che siano stati causati dall'accesso.

Nel caso in cui l'accesso dell'Operatore di rete sia causa di danni alle Infrastrutture fisiche, siano esse cavidotti esterni o reti di LD Reti, l'Operatore di rete sarà tenuto al risarcimento di tutti e soli i costi sostenuti da LD Reti per il ripristino delle condizioni iniziali secondo quanto previsto dalla stessa LD Reti, incluse le eventuali

penali, giornalieri o una tantum, che LD Reti ha previsto per le violazioni delle presenti condizioni e delle proprie prescrizioni tecniche.

#### **ART.7 RIFIUTO ALL'ACCESSO**

In conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.33/2016 LD Reti si riserva il diritto di rifiutare, o in caso di revocare una volta concesso, l'accesso all'Infrastrutture fisiche nei seguenti casi previsti all'art. 3 comma 4 del d.lgs. n.33/2016 di seguito trascritti:

- a) *l'Infrastruttura fisica sia oggettivamente inadatta a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;*
- b) *indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future di LD Reti, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;*
- c) *l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementare il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;*
- d) *siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.*

#### **ART.8 GARANZIE**

A garanzia degli obblighi nascenti dall'accesso e dalla violazione delle presenti condizioni, l'Operatore di rete dovrà avere in corso alla data dell'accesso di una idonea garanzia considerata adeguata da LD Reti.

L'Operatore di rete si impegna a mantenere la garanzia efficace per tutta la durata dell'accesso ed a comunicare a LD Reti qualunque modifica delle condizioni e dei massimali ivi previsti al fine di valutarne la permanete adeguatezza all'accesso.

#### **ART. 9 DECADENZA E CONTROVERSIE**

L'Operatore di rete decade dal diritto di accesso in caso di:

- perdita delle necessarie autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di Reti di comunicazione elettronica o diniego di quelle eventualmente richieste;
- mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi imposti dalle presenti condizioni generali (compresa l'autorizzazione rilasciata da AEM Cremona ove prevista), da eventuali regolamenti comunali e dalla normativa applicabile;
- sottoposizione dell'Operatore di rete a procedura concorsuale;
- annullamento della garanzia di cui al precedente articolo 8.

Qualunque controversia derivante dall'applicazione delle presenti condizioni generali che non si risolva in via amichevole e negoziale, fatte salve le competenze esclusive dell'AGCOM, sarà soggetta alla competenza territoriale del Tribunale del luogo nel quale sono installate le infrastrutture il cui accesso è oggetto di controversia.

DATA .....

Il sottoscritto Operatore di rete dichiara di aver preso visione e di accettare le presenti "Condizioni generali di accesso alle reti di LD Reti", nonché quanto riportato nei documenti allegati: "Regolamento Tecnico ed Economico", "Norme Tecniche" e "Regolamento di Esercizio".

L'Operatore di rete .....

In particolare ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto Operatore di rete dichiara di conoscere ed approvare specificamente le clausole sopra indicate agli artt.: art.1 OGGETTO E DEFINIZIONI; art. 3 DIRITTO DI ACCESSO, art.4 ONERI ECONOMICI, art. 6 RESPONSABILITA' E PENALI, art.8 GARANZIE; art.9 DECADENZA E CONTROVERSIE.

L'Operatore di rete .....